

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e punteggio massimo per il ribasso: chiarimenti dall'ANAC

29 Gennaio 2019

Non è conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante che in una procedura di gara da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) quantifica in una percentuale superiore al 30% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell'offerta.

Lo prevede l'**art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Codice dei contratti*) e lo prevedono anche le **Linee guida ANAC n. 2** recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", ma lo ha nuovamente dovuto chiarire l'Anticorruzione con la **Delibera n. 7 del 9 gennaio 2019** con la quale ha risposto a un'istanza di precontenzioso con la quale un'impresa ha contestato la legittimità di una procedura di gara in quanto la Stazione appaltante avrebbe quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell'offerta in luogo del tetto massimo del 30% previsto dalla normativa di settore.

L'ANAC ha ricordato che l'**art. 95, comma 10-bis del Codice** prevede che "*La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento*" mentre nelle **Linee Guida n. 2** sull'offerta economicamente più vantaggiosa è indicato che "*In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o quando si vogliono scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga*".

Pertanto il peso del 40% attribuito per la parte economica è da ritenersi illegittimo anche, come giustificato dalla stazione appaltante, se la fornitura oggetto dell'affidamento presenta un elevato grado di omogeneità (qualitativa).

[delibera-anac-09.01.2019-7](#)

[delibera_Anac_02_05_2018_gazzetta](#)

[Rel.III.LineeGuida.n.2.OEPV.aggiornate.correttivo](#)